

Publicato il 17/06/2020

N. 01069/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00508/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 508 del 2020, proposto da Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. o, in Forma Abbreviata, Inwit s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Capilupi in Catanzaro, piazza Le Pera n. 9;

contro

Comune di Acri, Comune di Acri Settore 3° Gare Appalti Igiene Ambiente Urbanistica Attività Produttive e Suap, Provincia di Cosenza, non costituiti in giudizio;

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comitato Denominato "Settarie No Inquinamento", Elena Montalto, Maria Cristina Chimento, Antonio Milordo, Immacolata D'Orazio, Daniela Molinaro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa idonea misura cautelare

- dell'atto del 9.3.2020 prot. 4425 adottato dal Comune di Acri Settore 3° - Gare ed Appalti-Igiene e Ambiente-Urbanistica-Attività Produttive e SUAP-Arredo Urbano e Verde Pubblico-Cimiteri ed avente ad oggetto "Realizzazione delle opere edili relative alla costruzione di una infrastruttura per telecomunicazioni di proprietà di INWTT SpA, sulla quale verrà ospitato, in questa fase, il gestore Telecom Italia SpA, il tutto presso una porzione di terreno sito nel Comune di Acri (F. 77 p.lla 503) rif. CUS N. 1254/2018 - Nome sito Telecom: KS2E Acri Settarie - Comunicazione";
- e, ove occorrer possa, laddove ritenuti preclusivi e/o ostativi della pretesa quivi fatta valere dalla ricorrente, dell'atto del 14.4.2020 prot. n. 6098 adottato dal Comune di Acri Settore 3° -Gare ed Appalti-Igiene e Ambiente-Urbanistica-Attività Produttive e SUAP-Arredo Urbano e Verde Pubblico-Cimiteri nonché delle "eccezioni in merito all'installazione di cui all'oggetto" - a tutt'oggi mai comunicate né notificate né conosciute dalla ricorrente – e solo richiamate dal suddetto e quivi impugnato atto del 9.3.2020 prot. 4425 adottato dal Comune di Acri Settore 3° -Gare ed Appalti-Igiene e Ambiente-Urbanistica-Attività Produttive e SUAP-Arredo Urbano e Verde Pubblico-Cimiteri;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020 la dott.ssa Martina Arrivi;

Premesso che:

- Inwit s.p.a., società esercente l'attività di installazione ed esercizio di impianti di comunicazione elettronica, in data 14.6.2018 ha presentato al Comune di Acri istanza autorizzatoria ex art. 87 d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base nel predetto comune, sulla quale ospitare il gestore Tim s.p.a.;
- in mancanza di atti di diniego, in data 17.2.2020, ha iniziato i lavori strumentali all'intervento in oggetto;
- in data 9.3.2020, il Comune di Acri, in persona del Responsabile del 3° Settore – gare ed appalti, igiene e ambiente, urbanistica, attività produttive e Suap, arredo urbano e verde pubblico, cimiteri, ha emesso la nota prot. 4425, con la quale ha sospeso i lavori sul presupposto che *“un comitato di cittadini abitanti nella zona interessata ha opposto alcune documentate fondate eccezioni in merito all'installazione, di cui all'oggetto, contrapponendosi, di fatto, anche materialmente alla prosecuzione dei lavori. Pertanto, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica appare altrimenti utile sospendere in via cautelativa le attività previste da codesta società, e nel contempo organizzare opportuno incontro mirato, dacché prevedere ulteriori approfondimenti del caso”*;
- avverso detta nota è insorta la società Inwit s.p.a. deducendo plurimi profili di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere;
- si è costituita in giudizio la Regione Calabria;
- le restanti amministrazioni e i controinteressati, regolarmente intimati, non si sono costituiti;
- all'esito dell'udienza del 16.6.2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la controversia viene definita nel merito, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto di dover analizzare prioritariamente il secondo motivo di ricorso, incentrato sul vizio di incompetenza; infatti, la fondatezza di tale motivo inibirebbe la valutazione delle restanti censure sostanziali, essendo impedito al giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati (art. 34, comma 2, cod.

proc. amm.), tali dovendosi considerare le valutazioni di spettanza dell'organo competente cui il procedimento dovrebbe essere assegnato in caso di annullamento dell'atto per incompetenza (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 1.3.2017, n. 941; Cons. Stato, Ad. Plen., 27.4.2015, n. 5);

Rilevato che con tale motivo (VIOLAZIONE DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 267/2000. VIOLAZIONE DELL'ART. 21 OCTIES, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 241/1990 PER INCOMPETENZA) parte ricorrente deduce l'incompetenza del Responsabile del 3° Settore all'adozione dell'atto impugnato, avendo questi esercitato un potere appartenente al Sindaco *ex art. 54 d.lgs. 267/2000*;

Ritenuto tale motivo fondato, giacché:

- il provvedimento di sospensione è stato assunto "ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica";
- l'art. 54, comma 1, lett. a) d.lgs. 267/2000 riserva al Sindaco, quale ufficiale di governo, la "emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica", specificando, al comma 4, che per fronteggiare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana tale organo può adottare provvedimenti contingibili e urgenti;
- ne consegue l'incompetenza del Responsabile del 3° Settore all'assunzione dell'atto impugnato;

Ritenuto che la natura formale del vizio giustifichi la compensazione delle spese nei confronti dell'amministrazione costituita;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo

quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020, e dal decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 25/2020, con l'intervento dei magistrati:

Arturo Levato, Presidente FF

Martina Arrivi, Referendario, Estensore

Gabriele Serra, Referendario

L'ESTENSORE

Martina Arrivi

IL PRESIDENTE

Arturo Levato

IL SEGRETARIO